

# **Regolamento della formazione pedagogica dei docenti di scuola media dell'Alta scuola pedagogica**

(del 3 maggio 2006)

## **IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

richiamata la Legge sull'Alta scuola pedagogica del 19 febbraio 2002 e in particolare il capitolo III; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile;

### **decreta:**

#### **TITOLO I Disposizioni generali**

**Campo  
d'applicazione**

**Art. 1** Le presenti norme di regolamento si applicano alla formazione pedagogica dei docenti di Scuola media (in seguito docenti SM).

#### **TITOLO II Ammissione e formazione**

##### **Capitolo I Iscrizione**

**Iscrizione**

**Art. 2** <sup>1</sup>L' avviso d' iscrizione è pubblicato sul Foglio ufficiale.

<sup>2</sup>L'iscrizione ha luogo entro il 30 giugno; eventuali deroghe possono essere concesse, in casi eccezionali, dalla direzione dell'ASP (in seguito direzione).

<sup>3</sup>La domanda di ammissione, redatta su apposito formulario, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- curriculum vitae;
- titolo di studio come segue:
  - a) fotocopia dei titoli accademici e del titolo di accesso all'Università (maturità liceale, patente magistrale, ecc.);
  - b) elenco degli esami sostenuti con le note;
  - c) documento contenente il titolo e l'indice relativi alla tesi di laurea, al lavoro di diploma, di licenza, di Bachelor, di Master o di dottorato;
- questionario relativo al casellario giudiziale o estratto del casellario giudiziale in originale.

<sup>4</sup>Il titolo di studio richiesto per l'ammissione dev'essere conseguito prima dell' inizio della formazione.

<sup>5</sup>La direzione può richiedere un certificato medico che attesti l'idoneità dello studente a seguire la formazione e all' esercizio della professione.

<sup>6</sup>L' ammissione è definitiva solo dopo il pagamento della tassa semestrale.

**Capitolo II**  
**Formazione dei docenti di scuola media**

- Ammissione**      **Art. 3**    Sono ammessi alla formazione dei docenti di scuola media gli studenti in possesso dei titoli:  
– laurea o licenza universitaria;  
– Master di una scuola universitaria.
- Colloqui con gli studenti**      **Art. 4**    La direzione può richiedere ai candidati di presentarsi a un colloquio prima dell’inizio dei corsi per discutere:  
a) la documentazione riguardante il curriculum di studi e le esperienze professionali precedenti;  
b) il curriculum di studio precedente per quantificare gli eventuali debiti formativi o i crediti precedentemente acquisiti in altri istituti.
- Riconoscimento degli studi precedenti**      **Art. 5**    Studi e periodi di pratica effettuati in altre scuole universitarie sono riconosciuti nella misura in cui certificano il raggiungimento di obiettivi di formazione del ciclo scelto.
- Complementi della formazione**      **Art. 6**    La direzione può organizzare, in collaborazione con altre istituzioni di livello terziario, corsi e moduli di complemento nell’ambito delle conoscenze disciplinari e scientifiche, oppure organizzare prove di valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi richiesti.

### Capitolo III Organizzazione della formazione

- Organizzazione** **Art. 7** <sup>1</sup>La formazione pedagogica della scuola media comporta l'insegnamento teorico e la pratica professionale.
- <sup>2</sup>L'ASP, ai fini di assicurare l'equiparabilità degli studi a livello nazionale ed europeo, adotta il Sistema europeo di quantificazione e di valutazione dell'attività di formazione (in seguito ECTS).
- <sup>3</sup>Il piano di studio allestito dalla direzione illustra obiettivi e modalità didattiche di ciascun curriculum per il conseguimento di un determinato titolo e dei relativi moduli.
- <sup>4</sup>Il diploma di docente è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano e corrispondenti a 60 ECTS; il piano e la sua applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.
- <sup>5</sup>La formazione, di regola, permette di ottenere il diploma d'insegnamento in due discipline.
- Durata della formazione** **Art. 8** <sup>1</sup>La durata della formazione è, di regola, di un anno.
- <sup>2</sup>La durata può essere ridotta a dipendenza di crediti conseguiti prima dell'iscrizione al ciclo, o dilazionata per giustificati motivi, con decisione della Direzione.
- <sup>3</sup>Il piano di studio prescrive l'esclusione dello studente che non consegue un numero minimo di crediti entro determinate tappe semestrali.
- <sup>4</sup>Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.
- Valutazione dei moduli** **Art. 9** <sup>1</sup>Al termine di ogni modulo o gruppo di moduli è prevista una prova individuale in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti.
- <sup>2</sup>Le modalità di valutazione e i crediti ECTS di ogni modulo sono definiti nel piano degli studi.
- <sup>3</sup>La valutazione, a seconda delle modalità di verifica, è espressa con la qualifica acquisita o non acquisita oppure in modo scalare; in quest'ultimo caso la nota va da 1 a 6 (sono ammessi i mezzi punti) e sono considerate insufficienti le note inferiori al 4.
- <sup>4</sup>La valutazione degli esami scritti e orali è espressa con le note.
- <sup>5</sup>I crediti ECTS assegnati ai moduli sono attribuiti in blocco quando lo studente ha ottenuto almeno la nota 4 o la qualifica acquisita.
- <sup>6</sup>La valutazione dei moduli insufficienti o non acquisiti può essere ripetuta soltanto una volta; un secondo insuccesso comporta la ripetizione dei moduli.
- <sup>7</sup>È ammesso alla sessione di ripetizione delle valutazioni lo studente che ha accumulato un numero di insufficienze e di non acquisiti corrispondenti a un massimo di 10 ECTS nei moduli obbligatori; se il totale è superiore, lo studente non è ammesso e deve ripetere l'anno di formazione.
- <sup>8</sup>Ogni valutazione è comunicata per iscritto allo studente interessato; il giudizio di insufficienza o di non acquisito è corredato da indicazioni di carattere formativo.
- <sup>9</sup>Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione.
- <sup>10</sup>L'abbandono ingiustificato di un modulo o l'assenza ingiustificata alle prove comportano una valutazione insufficiente (nota 3).
- <sup>11</sup>L'assenza alle prove va giustificata in forma scritta appena noto il motivo; se la giustificazione è accettata la prova avviene in una sessione successiva.
- Piano degli studi** **Art. 10** <sup>1</sup>La direzione pubblica all'inizio di ogni anno il programma e il calendario dei corsi.
- <sup>2</sup>In caso di forza maggiore la direzione può modificare l'organizzazione dei corsi o l'offerta dei moduli; i cambiamenti devono intervenire prima dell'inizio dei moduli.

## Capitolo IV Pratica professionale

- Scopi** **Art. 11** <sup>1</sup>Nella pratica professionale vengono applicate e valutate le competenze acquisite durante la formazione organizzata in moduli.
- <sup>2</sup>La pratica professionale persegue i seguenti scopi:
- a) verificare le motivazioni, le attitudini e le competenze professionali degli studenti;
  - b) fornire allo studente la possibilità di capire il funzionamento dell'istituto scolastico e di partecipare attivamente alle sue attività;
  - c) osservare, svolgere e sperimentare i programmi e le metodologie pedagogiche - didattiche così da stabilire una connessione tra formazione teorica e pratica professionale in contesti propri alla realtà scolastica.
- Periodi di pratica** **Art. 12** <sup>1</sup>Nel corso della formazione lo studente che insegna due materie svolge una pratica professionale equivalente nelle due discipline.
- <sup>2</sup>La presenza durante la pratica professionale è obbligatoria; le assenze non possono superare il 10% del tempo previsto.
- Assistenza e vigilanza** **Art. 13** <sup>1</sup>Durante i periodi di pratica lo studente è assistito dai docenti di pratica professionale e dai docenti dell'ASP coinvolti nella formazione; il direttore dell'istituto e l'esperto intervengono nell'ambito delle loro funzioni.
- <sup>2</sup>La direzione, sentiti i pareri dei docenti interessati dell'ASP, del docente di pratica professionale, del direttore dell'istituto può, per motivi ritenuti gravi, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
- Valutazione della pratica professionale** **Art. 14** <sup>1</sup>La valutazione finale della pratica professionale viene riassunta in un giudizio globale espresso con una nota scalare.
- <sup>2</sup>Alla valutazione finale contribuisce il giudizio dei docenti di pratica professionale, dei formatori dell'ASP e degli eventuali esperti esterni che hanno osservato le attività didattiche svolte dal candidato.
- <sup>3</sup>Per ottenere i crediti assegnati lo studente che insegna due materie deve ottenere la sufficienza in entrambe le pratiche professionali.
- <sup>4</sup>Nel caso di una insufficienza nella pratica professionale di una materia la direzione stabilisce il periodo di pratica professionale complementare.
- <sup>5</sup>In caso di insufficienza in entrambe le pratiche professionali delle due materie l'anno di formazione deve essere ripetuto.
- <sup>6</sup>La valutazione, corredata da una comunicazione di carattere formativo, è comunicata per iscritto allo studente al termine dell'ultimo periodo di pratica professionale.
- <sup>7</sup>L'interruzione della pratica professionale va giustificata in forma scritta appena noto il motivo; se la giustificazione è accettata la pratica professionale è completata in un periodo successivo.

## Capitolo V Disposizioni varie

- Moduli svolti in altri istituti** **Art. 15** <sup>1</sup>Lo studente può seguire alcuni moduli liberi in altri istituti di livello universitario fino a un massimo stabilito dalla direzione in proporzione al numero totale di ECTS previsti dal curriculum.
- <sup>2</sup>La direzione fissa l'elenco dei moduli liberi riconosciuti per i curricula di formazione dell'ASP.
- <sup>3</sup>La direzione riconosce la valutazione espressa dagli istituti di livello universitario e la considera nella certificazione del curriculum.

**Semestri svolti  
in altri istituti di  
formazione**

**Art. 16** <sup>1</sup>Lo studente può seguire una parte della sua formazione in un'altra ASP o in un altro istituto di formazione dei docenti, di livello equivalente, in Svizzera o all'estero.

<sup>2</sup>Il progetto dello studente dev'essere approvato dalla direzione.

<sup>3</sup>La direzione riconosce la valutazione espressa dagli istituti di cui al cpv. 1 e la considera nella certificazione del curriculum.

**Incarco dello  
studente**

**Art. 17** Le valutazioni concernenti l'ammissione, i moduli e la pratica professionale sono raccolte nell'incarto dello studente; l'incarto può essere consultato dallo studente.

**Spese a carico  
degli studenti**

**Art. 18** <sup>1</sup>È prelevata una tassa semestrale massima di fr. 1000.–.

<sup>2</sup>L'interruzione della formazione durante un semestre non dispensa, tranne in casi particolari, dal pagamento della tassa.

**Art. 19** Le spese per il materiale e i libri, come pure per le trasferte, il vitto e l'alloggio durante i periodi di pratica professionale, o durante le attività previste dai moduli sono a carico degli studenti.

**Sanzioni  
disciplinari**

**Art. 20** <sup>1</sup>È passibile di sanzioni lo studente che:

- a) infrange i regolamenti e il piano degli studi dell'ASP;
- b) non rispetta le consegne pedagogiche e didattiche della pratica professionale e contravviene alle regole dell'istituto scolastico che lo accoglie;
- c) manifesta un comportamento incompatibile con l'esercizio della professione di docente.

<sup>2</sup>Le sanzioni applicate dalla direzione sono:

- a) l'ammonizione;
- b) l'esclusione dalla formazione.

<sup>3</sup>Le sanzioni sono comunicate in forma scritta dopo aver sentito lo studente.

<sup>4</sup>In materia di contenzioso si applicano le disposizioni previste dalla Legge della scuola e dal suo Regolamento di applicazione.

## Capitolo VI Diploma

**Lavoro di  
diploma**

**Art. 21** <sup>1</sup>Il progetto del lavoro di diploma è personale e deve essere inoltrato per approvazione alla direzione.

<sup>2</sup>La Commissione di valutazione del lavoro di diploma è designata dalla direzione e si compone di regola di un docente dell'ASP e di un esperto esterno.

<sup>3</sup>Il lavoro di diploma e l'esito della discussione sono valutati con una nota.

<sup>4</sup>La Commissione può chiedere allo studente un complemento del lavoro di diploma o/e di ripetere la discussione prima di attribuire la nota.

<sup>5</sup>Il lavoro di diploma può essere ripetuto una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta il non ottenimento definitivo del titolo di studio.

**Condizioni  
per il conseguimento**

**Art. 22** Conseguisce il diploma per l'insegnamento di due materie nella scuola media lo studente che al termine della formazione ottiene il numero di ECTS richiesti all'art. 7 cpv. 4.

**Diploma**

**Art. 23** <sup>1</sup>Nel diploma, rilasciato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport vengono iscritti:  
– i dati personali dello studente;

- la denominazione del diploma con le materie d'insegnamento;
- l'elenco dei moduli seguiti con le qualifiche o le note e gli ECTS;
- il titolo del lavoro di diploma con la nota e gli ECTS.

<sup>2</sup>È iscritta la menzione relativa al riconoscimento intercantonale del diploma.

**Master of Arts** **Art. 24** L'ASP rilascia, assieme al diploma, un titolo di Master of Arts in Secondary Education nel quale è precisato il settore scolastico d'insegnamento.

#### Capitolo VII

#### Qualità della formazione

**Valutazione  
della  
formazione**

**Art. 25** <sup>1</sup>Le prestazioni dell'ASP sono oggetto di una valutazione allo scopo di verificare l'adeguatezza dei contenuti scientifici e metodologici dei corsi.

<sup>2</sup>Gli studenti esprimono il loro apprezzamento sulla formazione ricevuta.

<sup>3</sup>Le modalità di valutazione della formazione sono predisposte dalla direzione.

#### TITOLO III

#### Disposizioni finali

**Pubblicazione  
ed entrata in vi-  
gore**

**Art. 26** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2006.

Bellinzona, 3 maggio 2006

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**